

Avv. Caterina Pennestrì

C.F: PNNCRN78T42H224A

pec:caterina.pennestrì@avvocatirc.legalmail.it

Via Mons. P. Giunta, 1/A, 89127 Reggio Calabria

Tel. 0965/306004- fax0965/339553- 3206567482

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

Nell'interesse della sig.ra **Pennestrì Fortunata Stefania** [CF:PNNFTN76M59H224C], nata a Reggio Calabria il 19.08.1976 ed ivi residente in via Pio XI dir. Pennestrì, n 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Pennestrì [CF:PNNCRN78T42H224A] del Foro di Reggio Calabria, giusta procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Mons. Paolo Giunta 1/A (già via XXI Agosto, 1/A)- pec: caterina.pennestrì@avvocatirc.legalmail.it

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca [80185250588], in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (Reginde);

Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-ufficio-Direzione Generale- Ufficio I in persona del Ministro *pro tempore*, Via Lungomare 259, Catanzaro, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, indirizzo pec: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it (Reginde);

Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-ufficio-Direzione Generale- Ufficio I - 97036700793-in persona del Ministro *pro tempore*, Via Lungomare 259, Catanzaro, indirizzo pec: drcal.contenzioso@postacert.istruzione.it (PST Giustizia, registro PP.AA.) e per conoscenza alla pec drcal@postacert.istruzione.it

e nei confronti di un controinteressato

Lamanna Cristina [LMNCST89T44H224R] nata il 04.12.1989 in Reggio Calabria ed ivi residente in via del Gelsomino Traversa I n. 6

Avverso e per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia e/o previa adozione di misure cautelari ex artt. 55 e 56 cpa

- a) della graduatoria- decreto prot. n. m_pi. AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U. 0007758.21-04-2022 del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio I di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e, pertanto, ammessi alla prova orale per la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n 499 del 21.04.2020 così come modificato dal D.d. N. 23 DEL 05.01.22;
- b) dell'elenco allegato n 1 al decreto sopra impugnato sub a, dei candidati che hanno superato la prova scritta e, pertanto, ammessi alla prova orale per la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n499 del 21.04.2020 così come modificato dal D.d. N. 23 DEL 05.01.22;
- c) del punteggio formulato sulla prova scritta della ricorrente per la cdc A011-discipline Letterarie e Latino-Procedura concorsuale di cui al D.D. n. 499 del 21.04.2020 così come modificato dal D.d. N. 23 DEL 05.01.22 comunicato oralmente al termine della prova, svolta in data 04.04.2022, e, successivamente, reso noto alla stessa in data 14.04.2022, accendendo con le credenziali SPID al portale <https://concorsi.istruzione.it/piattafoma-concorsi-web/>;
- d) della prova di concorso composta dal modulo risposte, dal questionario, dalla scheda anagrafica e del foglio istruzioni per la prova, di tutti i verbali afferenti la prova svolta dalla ricorrente;
- e) del bando di indizione del predetto concorso ove da interpretare in senso pregiudizievole alla posizione della ricorrente;
- e) del decreto prot. m_pi AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE U. 0007758.21.04.2022 del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio I di pubblicazione dell'avviso calendario prova

orale-classe di concorso A011-discipline letterarie e latino scuola secondaria II grado e pedissequo allegato elenco candidati;

- f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato non conosciuto e lesivo dell'interesse della ricorrente

Nonché per l'accertamento e la declaratoria

dell'illegittimità del giudizio di non esattezza alle risposte fornite ai quesiti nn. 9-22-24-32, in quanto i quesiti risultano viziati da erroneità, incompletezza o, come meglio si vedrà in prosieguo, viziati dalla presenza di più risposte ugualmente corrette o tutte completamente erranee e/o materie fuori programma e, per l'effetto, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il diritto di parte ricorrente al conseguimento del punteggio ulteriore a quello realizzato, per ciascun quesito contestato, e l'inserimento nell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e dei titoli dei vincitori per procedere all'espletamento della prova orale.

Fatto

Con D.D. n 499 del 21.04.2020 così come modificato dal D.d. N. 23 DEL 05.01.22 veniva regolamentata la procedura concorsuale, a livello nazionale e organizzata su base regionale, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado. Detto concorso si articolava in una prova scritta e una prova orale. La prova scritta prevedeva più quesiti a risposta multipla, *«destinati all'accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, nonché sull'Informatica e la lingua inglese»*. Veniva assegnato un punteggio massimo di 100 punti e si intendeva superata la prova con un punteggio di punti 70. Le 50 domande a risposta multipla dovevano essere completate in 100 minuti, quindi una ogni due minuti. Venivano attribuiti 2 punti per ogni risposta giusta e zero per quelle sbagliate o non date: per raggiungere 70 punti serviva in sostanza rispondere in modo corretto ad almeno 35 domande su 50. Chi superava la prova scritta affrontava poi una prova orale. Il punteggio finale tra scritto e orale consente di formare la graduatoria definitiva che tiene conto anche della valutazione di titoli e servizi maturati negli anni.

La ricorrente espletava la prova scritta in data 04.04.2022 e il punteggio conseguito di punti 66 veniva, inizialmente, comunicato al termine della prova, e, successivamente, veniva data possibilità di prendere visione della prova in data 14/04/2022, accendendo con le credenziali SPID e, dopo tale accesso, si è constatato che tale insufficienza è

esclusivamente riconducibile all'erronea formulazione di alcune domande e/o delle risposte predisposte dal Ministero dell'Istruzione.

Lo scopo dell'esame a risposta multipla è quello di valutare la padronanza e la specifica competenza del candidato che, a fronte di risposte *ictu oculi* potenzialmente corrette, non si lascia trarre in inganno. Una cosa però è certa: **la risposta esatta deve essere una ed una soltanto.** Tale metodo presuppone che la formulazione della domanda sia completa ovvero fornisca al candidato tutte le informazioni sulle quali poter effettuare il proprio ragionamento ed individuare l'unica risposta corretta. In tali condizioni: - la capziosità delle domande è certamente ammessa; - è, invece, intollerabile la erroneità, incompletezza o, come meglio si vedrà in prosieguo, la presenza di più risposte ugualmente corrette o tutte completamente erronee e/o l'inserimento di domande fuori programma. A ciò, si aggiunga che, eventuali errori, incongruenze e/o omissioni nella formulazione delle domande incidono anche sul punteggio finale. Nel caso di specie la valutazione della prova scritta, infatti, è erronea e va o attribuito il giusto punteggio alla ricorrente. I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati, in parte *qua*, – previa sospensione della relativa efficacia ed adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. – per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE- ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO – ERRATA/AMBIGUA FORMULAZIONE DI ALCUNI QUIZ E CONSEGUENTE ERRONEITA' DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE – DOMANDE ATTINENTI MATERIE FUORI PROGRAMMA- IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA' - VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Come sopra già specificato, la prova preselettiva consisteva in un test articolato a risposta multipla, «*destinato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, nonché sull'Informatica e la lingua inglese*». Veniva assegnato un punteggio massimo di 100 punti e si intendeva superata la prova con un punteggio di punti 70. Le domande a risposta multipla erano 50 e bisognava rispondere in 100 minuti, quindi una ogni due minuti. Venivano attribuiti 2

punti per ogni risposta giusta e zero per quelle errate o non date: per raggiungere 70 punti serviva in sostanza rispondere in modo corretto ad almeno 35 domande su 50.

I quesiti somministrati ai candidati nella prova sono stati formulati dal Ministero dell'Istruzione.

Sul punto, è bene precisare, che un test con quesiti a risposta multipla, **deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito) e che l'oggetto del quesito sia attinente al programma della classe di concorso.**

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo. Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere una sola risposta corretta;

2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo non ambiguo e non sono tollerati erroneità, incompletezza o, la presenza di più risposte ugualmente corrette o tutte completamente erronee;

3. Le domande devono riferirsi a materie attinenti al programma della classe di concorso.

Nella prova relativa al concorso *de quo*, tali criteri non sono stati osservati.

Invero, nei 50 quesiti somministrati nella prova, sono stati riscontrati quesiti formulati in maniera incompleta e/o ambigua o fuorviante, quesiti con risposte indicate come esatte ma che, in realtà, erano errate o opinabili, ovvero quesiti che ammettevano più risposte esatte o ancora che presentavano tutte le risposte errate, nonché domande concernenti argomenti fuori programma.

I giudici del Tar hanno più volte sostenuto che *“se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda”.*

All'uopo si riportano i quesiti da ritenersi invalidi nella prova esplicita:

DOMANDA n. 9

Dove risiede il BIOS di un PC

Ebbene, tale domanda prevedeva le seguenti risposte:

a) Nell'Hard Disk;

- b) Non è necessario che sia presente;
- c) Nella ROM;
- d) Nella RAM;

DOMANDA n. 22

In vide quam conversa res est (Cicerone, ad Att. 8, 13, 2), la proposizione subordinata è:

Ebbene, tale domanda prevedeva le seguenti risposte:

- a) un'oggettiva
- b) una comparativa
- c) una soggettiva
- d) un'interrogativa indiretta

DOMANDA n.24

In Virgilio, Eneide 6, 30-31 (tu quoque / magnam partem opere in tanto, sineret dolor, Icare, haberes) sineret dolor è:

Ebbene, tale domanda prevedeva le seguenti risposte:

- a) una proposizione causale
- b) una proposizione finale
- c) la protasi di un periodo ipotetico
- d) una proposizione concessiva

DOMANDA n.32

Nell'ambito delle diverse rappresentazioni della terra e con riferimento alle loro differenti finalità, gli studi storico-geografici documentano come le carte nautiche italiane medievali

Ebbene, tale domanda prevedeva le seguenti risposte:

- a) non avessero alcun utilizzo pratico ma esclusivamente un carattere allegorico e un valore quindi simbolico

- b) fossero realizzate per consentire la navigazione del Mediterraneo e dell'Atlantico lungo le coste occidentali del continente africano e dell'Europa a cominciare dalla fine del sec. XIII per tutto il Medioevo e, per il Mediterraneo, sino al sec. XVIII

- c) servissero a navigare attraverso il Mediterraneo per la circumnavigazione delle coste occidentali dell'Europa e il raggiungimento del Mare del Nord durante la Guerra dei cento anni

- d) siano state realizzate per la navigazione nel Mediterraneo e per il passaggio dal Mar Rosso al Mar Arabico dopo la caduta di Costantinopoli in mano turca nel 1453.

Da una verifica effettuata risulta che:

la domanda n. 9 è fuori programma ed è posta in modo palesemente errato, non essendo alcuna delle possibili risposte corretta.

«Nei «Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta» (<https://www.miur.gov.it/.../quadri-di-riferimento-per-la...#>), per i cinque quesiti «finalizzati all'accertamento delle competenze digitali» previsti per le diverse classi di concorso, si legge che detti quesiti dovevano essere «funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica». Si aggiunge quindi: «Nell'elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di

riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, “DigCompEdu” e “DigComp 2.1”».

Qual è il grado di aderenza con tutto questo di una domanda su quale sia la sede del BIOS (Basic Input-Output System) di un personal computer? Nel "DigCompEdu", il "quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali dei docenti e dei formatori" (http://digcompedu.cnr.it/DigCompEdu_ITA_FINAL_CNR-ITD.pdf), e nel DigComp 2.1", il "quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini" (https://www.agid.gov.it/.../repository.../digcomp2-1_ita.pdf), il BIOS e la ROM non vengono nemmeno menzionati.» come da perizia a firma del **Prof. Massimo Arcangeli** che si allega.

Si contesta, inoltre, l'esattezza della risposta “ROM” in quanto in una moderna MB (da circa 20 anni ad oggi), non ci sono le ROM ma le EEPROM o la FLASH per potere aggiornare il BIOS (dato che il BIOS da più di 20 anni è aggiornabile, diversamente dalla ROM).

Il Programma BIOS stesso è memorizzato in una EEPROM (che può essere [E] elettricamente, [E] trasmissibile e [P] programmabile, [R]ead, [O] solo [M]emory) o memoria flash. Quindi la sola lettura qui riguarda il chip che non è volatile. Il contenuto della memoria rimane quando l'alimentazione viene interrotta, a differenza della RAM volatile. Il fatto che la ROM da circa 25 anni sia ormai EEPROM significa che il BIOS può essere riscritto o aggiornato. Per tali operazioni, in passato, si doveva rimuovere il chip BIOS dalla scheda, inserirne uno nuovo (se non era PROM o EPROM) o se era EPROM, si doveva portare al produttore e lasciare riprogrammare il chip, quindi ricollegarlo alla scheda. Dopo i progressi attuali, grazie alle EEPROM, in uso da un ventennio ormai, non è necessario rimuovere il chip per eseguire tali operazioni, ma è sufficiente che il computer esegua il lavoro elettricamente.

Domanda 22

L'opzione considerata dall'Amministrazione esatta è impostata in maniera completamente fuorviante e impropria in quanto qualunque manuale di latino ad uso didattico-scolastico specifica come le proposizioni interrogative indirette vogliono di regola il verbo al congiuntivo, diversamente dalla fattispecie esemplata che presenta il modo indicativo “est”.

«La proposizione di cui si chiede è indicata qui correttamente? Si tratta di un'interrogativa indiretta o no? La questione sarebbe facilmente risolvibile se ci fosse unanime accordo fra gli studiosi sulla precisa natura di questi costrutti con l'indicativo, ma non è affatto così. Riassumiamo qui di seguito le due posizioni in merito.

Prima posizione.

Nel latino arcaico (o pre-classico), in dipendenza da forme verbali interrogative, o a queste assimilabili (“dic”, “vide”, “specta”, “scin”, “volo scire”, ecc.), seguite da “ut”, “quam”, “quomodo”, ecc. (come in questi esempi plautini: «Dic, quis emit?», “Mercator”, v. 620; «resque ut factast eloquar», “Amphitruo”, v. 1042 [cfr. l'alternativa con l'oggetto: «simul hanc rem, ut facta est, eloquar», v. 1129; cfr. “Die lateinische Partikel UT” [...], von Bastian Dahl, [...] herausgegeben von J. P. Weisse [...], Kristiania, Grøndhal & Søn, 1882, pp. 43-46]; «Scire volo quoi reddidisti», “Curculio”, v. 543), si mantiene spesso (le eccezioni non mancano: «vita quam sit brevis, simul cogita», Plauto, “Mostellaria”, v. 725; «sentiet, qui vir siem», Terenzio, “Eunuchus”, v. 66; ecc.) il modo indicativo della corrispondente interrogativa diretta (o, talvolta, dell'esclamativa), come se la proposizione interessata fosse tale. Secondo quest'orientamento di pensiero, che ha permeato a fondo il dibattito, recepito perfino dalle grammatiche a uso scolastico, soprattutto in età ottocentesca, il latino classico, in poesia più frequentemente che in prosa, si comporterebbe come se fossimo di fronte alla “ricomposizione”, in un enunciato interrogativo indiretto, di una giustapposizione – o, per alcuni, di un costrutto paratattico – dei costituenti frasali, quale si riconosce tipicamente in un'interrogazione diretta. Si partirebbe da «Vide quam conversa res est?» (“Vedi com'è cambiata la situazione?”) e si arriverebbe a «Vide, quam conversa res est?» (o «Vide: quam conversa res est?») e infine a «Vide quam conversa res est» (“Considera com'è cambiata la situazione” [= “Riesci a vedere com'è cambiata la situazione?”]).

Seconda posizione.

«Le interrogative [...] che hanno il verbo nell'indicativo [...] possono essere talvolta apparentemente indirette, ma in realtà debbono riguardarsi come dirette. “Dic quaeso: Num te illa terrent, triceps Cerberus, Cocyti fremitus, travectio Acherontis?” Vera interrogazione indiretta sarebbe: “Dic quaeso, num te illa terreant” ecc.» (“Grammatica della lingua latina di Ferdinando Schultz”, edizione italiana approvata dall'autore conforme all'ultima edizione tedesca, Torino et alibi, G. B. Paravia e Comp, 1896, p. 240; cfr. Albert Harkness, “A Latin Grammar for Schools and Colleges” [...], revised edition, embracing important results of recent philological research, New York-London,

D. Appleton and Company/Little Britain, 1877, p. 243; Dominic Yenni, S. J., “A Grammar of the Latin Language” [...], New York, John G. Shea, 1869, p. 102; ecc.; da ultimo – fra gli esempi elencati c’è ancora il passo ciceroniano («Et vide quam conversa res est: illum quo antea confidebant metuunt, hunc amant quem timebant», “Epistulae ad Atticum”, VIII, 13, 2; “E guarda com’è cambiata la situazione: temono quello in cui prima confidavano, amano ciò che prima temevano”) –: «In Early Latin, the mood in these clauses is regularly the indicative [...]. In fact, in several cases omission of the governing expression would result in a correct independent exclamatory sentence. Later on the subjunctive becomes ever more common», Harm Pinkster, The Oxford Latin Syntax, vol. II, The Complex Sentence and Discourse, Oxford, Oxford University Press, 2021, p. 156).

L’aspetto più controverso è che sia stato attinto un esempio ciceroniano di cui si è messa ripetutamente in dubbio, più che in altri casi apparentemente analoghi, in decine e decine di studi, proprio la natura interrogativa, diretta o indiretta che sia, preferendole l’intonazione di un’esclamativa diretta («Vide! Quam conversa res est!» o «Vide quam conversa res est!»), sebbene ci sia anche chi ritenga o abbia ritenuto “facilior” la “lectio” con l’indicativo (sostituita perciò dalla presunta “difficilior”: «Et vide quam conversa res est»).» come da perizia a firma del **Prof. Massimo Arcangeli** che si allega.

Le opzioni di scelta, trattandosi di quiz a crocette, devono essere chiare, nette, senza ingenerare eventuali ambiguità, che non solo compromettono il buon esito del singolo risultato, ma inficiano il generale buon andamento della prova, nella gestione delle risposte ai quesiti successivi, in termini di tempistica.

Il candidato completamente sviato dall’impossibilità di reperire un costrutto sintattico tale da soddisfare la fattispecie esemplata ha optato per l’opzione “una comparativa”, in quanto l’unico nesso logico riscontrabile riconduce al “quam” che in astratto è il nesso circostanziale che introduce la prop. comparativa, pur mancando però nella reggente la formula prolettica di valore comparativo.

Domanda 24

È posta in modo palesemente errato, non essendo alcuna delle possibili risposte corretta

Si contesta come l’opzione di risposta esatta non possa essere “protasi di un periodo ipotetico”. La struttura sintattica proposta appare palesemente opaca ed opinabile, essendo

ellittica del nesso circostanziale subordinante, che ci consenta in maniera indiscussa e trasparente la configurazione astratta del caso di specie.

Qualunque manuale di latino prospetta inequivocabilmente come la protasi di un periodo ipotetico si costruisca con il nesso subordinante “si”, che nella fattispecie esemplata manca completamente. (Si veda allegato B, estrapolato da un manuale in uso nei licei, *Il nuovo codex*, Sergio Nicola, Liliana Garciel, Laura Tornielli, DEAscuola).

Quandanche si volesse dare valore ipotetico all’espressione, si dovrebbe configurare la formulazione del quesito come “proposizione condizionale ipotetica” ma non di certo come “protasi di un periodo ipotetico”, il cui carattere è imprescindibilmente subordinato e dipendente dall’apodosi. (Si veda allegato C, fonte estrapolata da *Google books-Sintassi latina- Grammatica storica*- G. B.- Bonino, Torino, 1895, di cui appresso si riporta la nota 2).

«**Nota 2.** L’ipotesi o condizione talora non è espressa con una **proposizione dipendente con si**, ma con una **proposizione principale**. In tal modo l’espressione acquista vivezza ed efficacia. Questo può avvenire:-1) con l’indicativo nelle due proposizioni; 2) con due proposizioni al congiuntivo...[...] ». A tal proposito il manuale riporta esattamente la casistica del “sineret dolor” ma non è assolutamente configurata come “protasi”, il cui valore è meramente subordinante. Quindi nell’eventualità in cui si volesse cogliere la sfumatura semantica dell’ipotesi, si dovrebbe configurare il quesito con la seguente formulazione:

c- proposizione condizionale indipendente

Traduzione: “O Icaro, anche tu avresti gran parte in un’opera di sì gran valore, (**se**) lo consentisse il dolore!”

Ma la fattispecie contemplata, data l’ellissi del nesso circostanziale, potrebbe anche essere considerata una “proposizione concessiva” più precisamente “proposizione concessiva indipendente” trattandosi di una fattispecie non ipotattica ma indipendente, inoltre la collocazione incidentale all’interno della prop. principale lascia intendere come essa sia collegata paratatticamente per asindeto. (Si veda Allegato D, estratto da un manuale in uso nei licei, *Monitor- Grammatica*, Rossi, Domenici, Paravia, Pearson, e Allegato E, *Capitolium, Teoria*, Giomini, Così, Società editrice Dante Alighieri).

Traduzione: “O Icaro, anche tu avresti gran parte in un’opera di sì gran valore, (**ammesso che**) lo consentisse il dolore!”

Infine, potrebbe sottendere persino una ellissi del “cum narrativo” con valore concessivo:

Traduzione: “O Icaro, anche tu avresti gran parte in un’opera di sì gran valore, **consentendolo** il dolore!”

Ma ancor più la posizione incidentale, lascerebbe intendere come la sfumatura più congeniale e aderente agli intenti dell’autore, che volutamente si è avvalso di una forma contratta, vaga, sintetica di mera giustapposizione paratattica, incidentale per asindeto, sia quella di estendere l’infinita poliedricità del gioco oppositivo, fatalistico e ostativo del dolore, attraverso la voluta omissione di un nesso circostanziale che sarebbe limitante condizione di una situazione inafferrabile in quanto fatalisticamente il dolore è ineluttabile e come tale sfugge ad una forma ontologica che ne imponga la sua predicibilità.

La traduzione non è mera operazione meccanica. Quindi l’ipotesi più credibile è quella sensibilmente attenta alla natura di mera giustapposizione di proposizioni indipendenti, fedele *ad litteram* al testo latino, per cui potremmo riferirci ad un “Congiuntivo concessivo” o “Congiuntivo potenziale” o “irreale” o “ottativo, desiderativo”, quale si prospetta in un qualunque manuale di grammatica ontologica latino.

Traduzione: “O Icaro, anche tu avresti gran parte in un’opera di sì gran valore, lo consentisse il dolore!”

Domanda n.32

Del presente quesito si contesta la formulazione grossolanamente equivoca in quanto di sicuro le finalità delle carte nautiche medievali sono funzionali al periodo in cui esse vengono prodotte, e che quindi non siano state realizzate preventivamente per consentire la navigazione futura ma occasionate per l’utilità presente, ed è ben noto il riferimento non oltre il XIII sec. arco temporale che circostrive il periodo storico del Medioevo, e non estendibile assolutamente al XVIII secolo, in piena età moderna. Il quesito per non dare adito a contraddizioni paradossali si sarebbe dovuto impostare nella seguente forma corretta:

Domanda

Nell’ambito delle diverse rappresentazioni della terra e con riferimento alle loro differenti finalità, gli studi storico-geografici documentano come le “carte nautiche italiane “

Risposta

“servissero” per consentire la navigazione del Mediterraneo e dell'Atlantico lungo le coste occidentali del continente africano e dell'Europa a cominciare dalla fine del sec. XIII per tutto il Medioevo e, per il Mediterraneo, sino al sec. XVIII

“Servissero” ha un significato diverso da “fossero realizzare per consentire la navigazione”, non vi è una intenzionalità di destinare le carte per il futuro, come da cit. Treccani da cui il quesito sembra essere stato incautamente estrapolato, da una voce che in rubrica registra CARTE NAUTICHE, e incastrato all'interno di una presunta risposta “esatta” che crea una evidente contraddizione.

Oppure altra alternativa corretta:

Domanda

Nell'ambito delle diverse rappresentazioni della terra e con riferimento alle loro differenti finalità, gli studi storico-geografici documentano come “l'utilizzo delle carte nautiche italiane medievali”:

Risposta

“si estendesse alla navigazione” del Mediterraneo e dell'Atlantico lungo le coste occidentali del continente africano e dell'Europa a cominciare dalla fine del sec. XIII per tutto il Medioevo e, per il Mediterraneo, sino al sec. XVIII

È principio di diritto che non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.

Come evidenziato, l'illegittima valutazione delle risposte rese dal ricorrente in ordine ai quesiti NN.9,22,24,32, a fronte di quelle ritenute esatte dalla commissione, ha comportato:

- l'illegittima mancata attribuzione di 2 punti per ogni domanda contestata.

Ciò ha determinato l'esclusione dalla successiva fase per non aver raggiunto la soglia minima stabilita in 70 punti, soglia che invece il ricorrente avrebbe raggiunto e superato se la formulazione delle domande e/o risposte fossero state corrette. In virtù dell'erronea formulazione di tali quesiti e/o risposte, la prova di parte ricorrente è stata irrimediabilmente pregiudicata.

Le contestate risultanze della prova della Pennestrì sono dipese esclusivamente sia dall'erronea/ambigua formulazione di quesiti che ben potevano ammettere le risposte rese dalla ricorrente, assolutamente da valutare come corrette,- i test devono essere attendibili e linguisticamente corretti secondo le regole linguistiche e grammaticali e attinenti al programma della classe di concorso- sia dalla presenza di più risposte corrette o dalla presenza di risposte tutte errate. Ogni quiz a risposta multipla, deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta, per evitare una valutazione dei candidati che possa porsi in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 della Costituzione.

La confusione creata dalla pessima ed imprecisa (se non del tutto errata) formulazione dei quesiti, e quindi delle risposte, ha causato alla candidata un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare sia per la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito, sia per la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente errate, sia per la presenza di domande afferenti argomenti fuori programma.

“Il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso non può, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame. La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può

esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591). “Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell’illegittimità, solo l’erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta e, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla. Al riguardo, peraltro, l’ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l’intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l’esito finale” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5051/11). “Ove il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata” (TAR Lazio sent. 5986/2008)

La presenza di quesiti errati o, comunque, mal formulati ha avuto un “effetto disorientante” determinando per la candidata, “uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti”. TAR Lazio Sez. III bis, n. 5986/08.

Una prova così somministrata non è affatto “idonea ad assicurare l’obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all’accesso al corso” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352).

L’unico strumento che ha il candidato per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio, in quanto l’istanza in autotutela, presentata il 9.05.2022, è rimasta inevasa dall’Amministrazione.

Tale questione non è di certo nuova a codesto Giudice Amministrativo e l’orientamento in termini di quesiti errati è ormai consolidato, come dimostrato anche dall’ordinanza n. 1235/2019, con cui sempre il Consiglio di Stato, in un altro caso, ha accolto l’istanza cautelare e disposto l’ammissione dell’appellante con riserva, in sovrannumero e senza borsa di studio, a frequentare il corso di formazione specifica in Medicina Generale ritenuto che “nella redazione dei quesiti l’Amministrazione è tenuta ad inserire una sola risposta sicuramente esatta e tre risposte sicuramente errate, in modo che i concorrenti

non possano essere tratti in errore ” .(Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1235 dell’8 marzo 2019) e, *“spetta all’Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati che partecipano a una procedura di concorso pubblico, con i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale; pur tuttavia, la valutazione circa la chiarezza della domanda e l’univocità della risposta corretta non può considerarsi sottratta al sindacato, poiché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere una sola risposta univocamente esatta, così da evitare una valutazione dei candidati che violi il principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.”* (T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043) (Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018; T.A.R. Campania 5005/2021 del 19/07/2021).

Peraltro, in circostanze analoghe anche Codesto Ecc.mo TAR del Lazio – Roma in passato (sent. 5986/08) e, anche oggi, ha stabilito che *“gli errori nei quesiti non possono considerarsi come trascurabili potendo indurre alcuni concorrenti a “soffermarsi più di altri nella vana ricerca della risposta giusta, a scapito dell’attenzione da dedicare agli altri test” e ancora “l’acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l’attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l’appunto, qualora la risposta sia inequivocabilmente sbagliata”, ritenendo altresì che l’accoglimento di “tale conclusione [...] è peraltro maggiormente soddisfattivo dell’interesse del ricorrente”* (Tar del Lazio – Roma, sentenza n. 3785 del 3 aprile 2020). La possibilità di dare una duplice risposta, l’erroneità di tutte le risposte, le domande che prevedono argomenti fuori programma, le domande mal formulate, sono tutti elementi che rendono, quindi, la domanda assolutamente inattendibile giacché priva di quella necessaria valenza scientifica che deve caratterizzare la prova che ci occupa.

La ricorrente ha conseguito un punteggio di 66 punti e nel caso in cui ottenesse la rettifica del punteggio, in merito alle domande contestate, per i motivi sopra esplicitati, otterrebbe un punteggio ben superiore alla soglia minima stabilita (70).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l’illegittimità del giudizio di non esattezza alle risposte fornite ai quesiti nn. 9,22,24,32 di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso in ragione della correttezza delle risposte date, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il diritto di parte ricorrente al conseguimento di un punteggio ulteriore per ciascun quesito, con conseguente attribuzione del punteggio definitivo e ammissione in graduatoria, nonché ammissione alla prova orale.

Domanda cautelare
ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Il danno, poi, è grave ed irreparabile, in quanto per effetto dei plurimi errori in cui è incorsa la P.A. nella fase di redazione delle domande e delle risposte oggetto di prova, alla ricorrente non è stato attribuito il punteggio cui ha diritto. Ne consegue che gli è stata inibita la possibilità (*recte*, il diritto) di poter ricoprire uno dei posti messi a bando, nonostante fosse in possesso di tutte le competenze richieste, titoli e servizi, solo per cause imputabili esclusivamente alla P.A..

Il danno è tanto più grave ove si consideri che:

- tenuto conto della formulazione dei quesiti, le risposte espresse dalla ricorrente sono corrette sotto il profilo tecnico – scientifico;
- è ormai iniziata la fase successiva della procedura orale. Al danno lamentato può avviarsi:
- mediante una (ri)valutazione della prova con il ricalcolo del punteggio;
- ammissione – con riserva– alle successive fasi.

Si rende improcrastinabile ed ineludibile l'esigenza di ottenere l'adozione di idonee misure cautelari monocratiche volte all'ammissione con riserva del ricorrente alla fase successiva essendo l'inizio della prova orale prevista per il mese di maggio.

Alla luce di quanto sopra si chiede di disporre la rettifica del punteggio e per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, ordinare all'Amministrazione di rettificare la graduatoria ed inserire la ricorrente alla prova orale; o sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa l'ammissione con riserva o, in subordine, disporre l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso.

Conformemente all'univoco orientamento giurisprudenziale, anche di codesto Ecc.mo T.A.R., in ordine a fattispecie analoghe a quelle in esame (si cfr. ex multis T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, ordinanza cautelare n. 812 del 22.04.2020).

Si insiste pertanto nella richiesta.

Per tutti questi motivi, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

chiede

VOGLIA L'ECC.MO TAR adito

- in via cautelare: disporre la rettifica del punteggio e per l'effetto previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, ordinare all'Amministrazione di rettificare la graduatoria ed inserire la ricorrente alla prova orale;
- in via cautelare: sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa l'ammissione con riserva o, in subordine, disporre l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso;
- nel merito accogliere il presente ricorso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Con salvezza di ogni altro diritto

In via istruttoria: Si depositano, allegandoli al proprio fascicolo, tutti gli atti e/o documenti come da separato indice fogliare.

Reggio Calabria 23.05.2022

Avv. Caterina Pennestrì

Dichiarazione di valore

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che per il presente giudizio è dovuto il contributo unificato nella misura di € 325,00.

Reggio Calabria, 23.05.2022

Avv. Caterina Pennestrì

Istanza di autorizzazione alla notificazione a mezzo di pubblici proclami

La sig.ra Pennestrì Fortunata Stefania [CF:PNNFTN76M59H224C], nata a Reggio Calabria il 19.08.1976 ed ivi residente in via Pio XI dir. Pennestrì, n 13, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Pennestrì [CF:PNNCRN78T42H224A] del Foro di Reggio Calabria, giusta procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Mons. Paolo Giunta 1/A- pec: caterinapennestrì@avvocatirc.legalmail.it

Premesso

- che la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento della ricorrente nella vigente graduatoria di merito del concorso pubblico per posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. n 499 del 21.04.2020 così come modificato dal D.d. N. 23 DEL 05.01.22, per il ricalcolo del punteggio richiesto;
- che nel rispetto del principio del contraddittorio, la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulta gravosa per il numero dei controinteressati e comunque per la difficoltà di reperire residenze e domicili certi in tempi ristretti;
- che secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati

Chiede

Che la Sv voglia autorizzare l'istante a notificare il ricorso per il mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art 150 cpc e dell'art. 41 cpa.

Reggio Calabria, 23.05.2022

Avv. Caterina Pennestrì

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Caterina Pennestrì

ATTESTO

che il seguente duplicato informatico predisposto digitalmente da me medesimo è conforme all'originale cartaceo notificato ad un controinteressato e digitalmente tramite pec sono conformi agli originali cartacei e digitali notificati ed in mio possesso.

Reggio Calabria, 23.05.2022

Avv. Caterina Pennestrì